

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 6/C

N. 7/C

N. 8/C

(2002-2003)

Riunioni del

5 settembre 2002

16 settembre 2002

30 settembre 2002

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 6/C - RIUNIONE DEL 5 SETTEMBRE 2002**

1 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 25.000,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 E ART. 4 COMMA 2 E 3 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE; DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 25.000,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 5 del 16.7.2002)

Il Procuratore Federale, con atto del 2.5.2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il dottor Francesco Sensi, Presidente dell'A.S. Roma e la Società Roma, contestando al primo la violazione di cui agli artt. 3, comma 1 e 4, commi 2 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso pubblicamente, mediante dichiarazioni riportate negli articoli pubblicati sui quotidiani "Il Messaggero" e "Corriere dello Sport Stadio" dell'1.5.2002, tratte dall'intervista rilasciata dall'incolpato al TG1, giudizi e rilievi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale e, in particolare, adombrando dubbi sulla correttezza dello svolgimento del Campionato di Serie A; alla seconda, la violazione di cui all'art. 3, comma 2 e 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente.

La Commissione Disciplinare, con delibera del 16 luglio 2002, ritenuta la responsabilità degli incolpati, infliggeva a ciascuno di essi l'ammenda di € 25.000,00.

Avverso la suddetta delibera hanno proposto ricorso alla C.A.F. il dott. Francesco Sensi e l'A.S. Roma, deducendo con il primo motivo di gravame l'incensurabilità delle dichiarazioni rese dal dott. Sensi.

I ricorrenti sostengono al riguardo che la frase "è tutto scritto, sento che lo scudetto lo vincerà la Juventus perché è bella, brava e forte" non alludeva ad irregolarità del campionato ma esprimeva semplicemente una previsione sull'esito dello stesso, fondata su considerazioni tecnico-sportive; le restanti dichiarazioni, riguardanti il Presidente dell'Inter, rappresentavano invece l'augurio, rivolto ad una persona amica, che fosse proprio il presidente Moratti a conquistare lo scudetto, in caso di mancata vittoria della Roma.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l'eccessività delle sanzioni, che sarebbero sproporzionate rispetto a quelle inflitte ad altri tesserati per analoghe infrazioni di maggior gravità.

La C.A.F. osserva che le dichiarazioni del Presidente Sensi, lette ed interpretate nell'ambito del contesto unitario in cui sono state pronunciate, e non isolatamente secondo l'abile ma fuorviante prospettazione difensiva, contengono certamente allusioni, sia pure espresse in forma vaga ed enigmatica, ad aventi estranei al momento agonistico dello svolgimento delle gare, capaci di influenzare l'esito del campionato. Se fosse valida l'opposta tesi, sostenuta dalla difesa, sarebbero illogici e privi di significato i riferimenti ad un risultato che "è tutto scritto", alla necessità di aiutare il Presidente dell'Inter a vincere "anche dietro il campo" ed infine all'esistenza di un metodo che "nei giovani uccide la speranza".

Va quindi confermata la decisione della Commissione Disciplinare in ordine all'affermazione di responsabilità del Sensi per la violazione contestatagli, alla quale consegue quella diretta della Società Roma.

Ad avviso di questa Commissione merita invece accoglimento il motivo di ricorso relativo all'entità delle sanzioni, per la cui determinazione deve in ogni caso essere tenuto presente il criterio della concreta lesività delle dichiarazioni.

Le frasi pronunciate dal Presidente Sensi, contrariamente a quanto avvenuto in casi precedenti, citati nel ricorso, sono prive di riferimenti specifici a persone od organi dell'ordinamento federale ed appaiono caratterizzate da un grado di indeterminazione che le rende pressoché indecifrabili, attenuandone decisamente la gravità. Conseguentemente, le sanzioni inflitte vanno ridotte nei limiti di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Presidente dell'A.S. Roma e dell'A.S. Roma di Roma, riduce le sanzioni delle rispettive ammende a € 10.000,00 ciascuna. Dispone restituirsi le tasse versate.

2 - APPELLO DELL'A.C. FERRIERA-CONDOVE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI CARIA PAOLA, GIULIANO ANTONIO E LABBIENTO ALESSIO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 2 dell'11.7.2002)

Durante la partita Ferriera-Condove/Olympic Collegno del 9.12.2001, valevole per il Campionato di 1ª Categoria, Girone E del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, il direttore di gara veniva fatto oggetto di atti di violenza da parte di un giocatore non identificato del Ferriera-Condove, a seguito dei quali era stato costretto a sospendere la gara e a farsi medicare nel locale pronto soccorso.

Il Giudice Sportivo, con delibera in data 13.12.2001, sospendeva in via cautelativa il capitano della Società Ferriera e, contestualmente, chiedeva alla società di comunicare il nominativo del responsabile. Non avendo la società ottemperato alla richiesta, il Giudice Sportivo, con decisione del 17.1.2001 squalificava il capitano Marmo Vito fino al 31.12.2004.

La Società Ferriera-Condove proponeva reclamo avverso questa decisione e comunicava nel contempo il nominativo del responsabile dell'episodio di violenza commesso nei confronti dell'arbitro, individuandolo nella persona di Pinto Giuseppe.

La Commissione Disciplinare, con decisione in data 31.1.2002, revocava la sospensione cautelativa precedentemente disposta nei confronti del giocatore Marmo Vito e trasmetteva gli atti al Giudice Sportivo, il quale, con delibera del 7.2.2002 infliggeva a Pinto Giuseppe la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2004.

Avverso questa decisione, la Società Ferriera proponeva nuovamente reclamo, adducendo che il calciatore responsabile degli atti di violenza nei confronti dell'arbitro, contrariamente al primo assunto, doveva ritenersi il calciatore Labbiento Alessio e non il Pinto Giuseppe.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Piemonte-Valle d'Aosta, con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 28 febbraio 2002 respingeva il reclamo e ordinava trasmettersi gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

A seguito di tali accertamenti la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare, tra gli altri, Giuliano Antonio, Presidente della Società Ferriera-Condove, Caria Paola, dirigente e moglie del Presidente e il calciatore Labbiento Alessio, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., avendo posto in essere comportamenti diretti ad eludere o fuorviare le decisioni della Giustizia sportiva, nonché la stessa Società per responsabilità diretta e oggettiva.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 2 dell'11 luglio 2002, infliggeva:

- a Giuliano Antonio la sanzione della inibizione fino al 28.2.2003;
- a Caria Paola la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2003;

- a Labbiento Alessio la squalifica fino al 30.6.2005;
- alla Società Ferriera l'ammenda di Euro 300,00.

Avverso quest'ultima decisione propone appello la Società Ferriera-Condove, deducendo che il Giuliano e sua moglie Caria Paola avevano agito senza alcun intento doloso e non avevano inteso fuorviare gli organi della Giustizia sportiva, mentre il Labbiento aveva colpito l'arbitro casualmente e con il suo comportamento successivo non aveva violato i principi dello sport.

Chiede pertanto l'assoluzione per il Presidente e il dirigente o, in subordine, una riduzione della sanzione nonché una riduzione della squalifica inflitta al proprio giocatore Labbiento Alessio.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Dagli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini e dalle dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda, emerge in modo inconfutabile che il Presidente della Società Ferriera-Condove e sua moglie Caria Paola si sono resi responsabili di una condotta gravemente scorretta, posta in essere nei confronti degli organi della Giustizia sportiva, indotti da loro ripetutamente in errore circa l'esatta individuazione dell'autore degli atti di violenza commessi nel corso della gara Ferriera-Condove/Olympic del 9.12.2001.

La Società, attraverso i suoi dirigenti, ha attuato una precisa strategia sleale e ingannevole nei confronti degli organi disciplinari, individuando un colpevole fittizio, il Pinto, al quale attribuire la responsabilità della condotta violenta posta in essere nei confronti del direttore di gara, comunicando il suo nome alla Commissione Disciplinare, salvo poi decidere, a distanza di più di due mesi dalla data di disputa della partita in questione, di comunicare il nominativo dell'effettivo responsabile, il Labbiento, costrettavi dalle legittime rimostranze del Pinto, del tutto estraneo ai fatti e coinvolto a sua insaputa in questa antisportiva strategia.

La Società e i suoi dirigenti non potevano non sapere o quantomeno potevano accertare facilmente il nominativo del responsabile, dal momento che fu proprio il Labbiento, subito dopo la fine della gara, ad ammettere in pubblico la sua responsabilità.

Ha dichiarato in proposito al Collaboratore dell'Ufficio Indagini: "Subito dopo la gara, dissi ai compagni che ancora non lo sapevano che ero stato io a colpire l'arbitro con una pallonata, mentre nei giorni successivi ne parlai ancora con i compagni e con l'allenatore, Anselmetto Renato; penso poi che fosse presente anche il presidente Giuliano Antonio che avrebbe potuto ascoltare i discorsi che si facevano in merito all'episodio suindicato".

L'intento della Società, che nell'attribuire ogni responsabilità all'incolpevole Pinto, neppure si era mai premurata di ascoltarlo per sentire la sua versione dei fatti, appare oltremodo chiaro: sacrificare un giocatore poco utilizzato (il Pinto) per salvare un giocatore più importante per la squadra come il Vice capitano Labbiento.

È questa una condotta sicuramente contraria a tutti i principi della correttezza e della lealtà sportiva, che ha indotto in errore, scientemente, la Commissione Disciplinare, costretta a pronunciarsi più volte e in maniera diversa per gli stessi episodi.

Questa condotta scorretta è ascrivibile a tutti gli incolpati, compreso il Labbiento, che, sicuramente colpevole degli episodi di violenza commessi nei confronti del direttore di gara, ha consentito che venissero sanzionati due incolpevoli compagni di squadra, il capitano prima e il Pinto poi.

Le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare appaiono pienamente adeguate ai comportamenti posti in essere dai predetti tesserati e non appaiono suscettibili di riduzioni.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Ferriera-Condove di Condove (Torino) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. TERRACINA 1925 AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LAGORDI SAMUELE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 9.5.2002)

La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 9 maggio 2002, a seguito di reclamo proposto dal calciatore Lagordi Samuele avverso il provvedimento dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale (che aveva annullato l'aggiornamento di posizione in favore della A.S. Ceccano) dichiarava valido il tesseramento del Lagordi Samuele in favore della A.S. Ceccano contenuto nel modulo di aggiornamento di posizione n. 243460, depositato il 4.1.2002 e protocollato al n. 6213 del competente Comitato e, nel contempo, dichiarava nullo ed improduttivo di effetti il tesseramento in favore della A.S. Terracina di cui al modulo n. 243599, trasmesso con raccomandata del 3.1.2002 e pervenuto l'8.1.2002.

Disponeva altresì deferirsi ai competenti Organi Disciplinari l'A.S. Terracina s.r.l. ed il suo Presidente Trotta Stefano per violazione dell'art. 1 comma 1 e 2 C.G.S., avendo inviato un modulo di aggiornamento di posizione del calciatore Lagordi Samuele firmato in bianco prima che lo stesso calciatore venisse incluso nella lista di svincolo suppletiva del dicembre 2001.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Terracina sostenendo:

- il Lagordi aveva fornito tre diverse versioni (non aver firmato alcuna lista; averla firmata in bianco in estate quanto ancora era in forza alla A.S. Terracina;
- falsità della data di spedizione della lista effettuata dalla società Terracina;
- non era intercorso alcun rapporto con il Lagordi circa il suo svincolo al termine della stagione 2000/2001;
- la lista di tesseramento spedita alla A.S. Terracina il 3.1.2002 era stata sottoscritta dal calciatore solo pochi giorni prima su un modulo, acquistato tra la fine di dicembre 2001 e i primi giorni del 2002, presso lo stadio di Latina ove è situato un ufficio F.I.G.C.;
- a fronte del proprio diniego di "svincolare" il Lagordi, questi ebbe a richiedere - attraverso un proprio procuratore - uno spropositato aumento di ingaggio;
- la lista riguardante il Lagordi era stata inviata contestualmente (3.1.2002) a quella relativa all'aggiornamento della posizione del calciatore Trotta Andrea, anch'egli in forza alla A.S. Terracina.

Contestava infine l'assunto di una irregolarità commessa da personale dell'ufficio postale nel ricevere ed inviare agli organi della F.I.G.C. la documentazione della A.S. Terracina e relativa al tesseramento del Lagordi.

Chiedeva pertanto il ripristino del tesseramento del Lagordi Samuele in favore della A.S. Terracina, essendo il tesseramento pervenuto in data antecedente (3.1.2002) di quello della A.S. Ceccano (4.1.2002).

L'appello è infondato e va respinto.

Indipendentemente dalle attività svolte dall'ufficio postale, nell'invio della documentazione relativa al tesseramento del Lagordi, attività che risulta corretta, emerge dagli atti: che il mod. n. 243599 (inviato con la raccomandata del 3.1.2002) è risultato appartenere ad un quantitativo fornito dalla s.r.l. Varigrafica Cappa al Comitato Regionale Umbria in data 23.4.2001; che successivamente (il 12.7.2001) è stato trasferito al Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale di Roma e non al Comitato Provinciale di Latina (come asserito dal Presidente dell'A.S. Terracina); che il Comitato di Latina ha rilasciato all'A.S. Terracina moduli compresi tra il n. 82838 e il n. 82847 in data 20.9.2001, uno dei quali (il n. 82840) utilizzato per l'aggiornamento della posizione del calciatore Trotta Andrea ed inviato alla F.I.G.C. con la stessa raccomandata del 3.1.2002.

Pertanto la A.S. Terracina ebbe ad inviare alla F.I.G.C. due moduli appartenenti a stoc diversi: l'uno (utilizzato per il calciatore Trotta) proveniente dal Comitato Provinciale di Latina, e l'altro (utilizzato per il Lagordi) proveniente da un quantitativo distribuito dalla Lega Nazionale Dilettanti subito dopo il 12.7.2001.

È certo quindi che il modulo utilizzato per il Lagordi non è stato consegnato alla A.S. Terracina dal Comitato Provinciale di Latina, come asserito dal Presidente della stessa società.

Conseguenzialmente veritiera la versione resa dal Lagordi, che nega l'esistenza di un valido tesseramento in favore della A.S. Terracina, successiva allo svincolo del dicembre 2001, e che quello inviato dalla Società Terracina il 3.1.2002 altri non era che quello che lo stesso Lagordi aveva firmato in bianco, nell'estate 2001, prima quindi di essere inserito nella lista di svincolo suppletiva del dicembre 2001.

Giustamente, quindi, la Commissione Tesseramenti dichiarava valido il tesseramento di Lagordi Samuele in favore dell'A.S. Ceccano, contenuto nel modulo di aggiornamento di posizione n. 243460 depositato il 4.1.2002 e protocollato al n. 6213 del competente Comitato e, nel contempo, nullo ed improduttivo di effetti il tesseramento in favore dell'A.S. Terracina di cui al modulo n. 243599, trasmesso con raccomandata del 3.1.2002 e pervenuto il giorno 8 gennaio successivo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Terracina 1925 di Terracina (Latina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE CARFORA DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.9.2002 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 7 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 266/C del 12.8.2002)

Il calciatore reclamante, attualmente in forza presso la U.S. Pistoiese (al tempo dei fatti presso la A.S. Palmese), veniva deferito in data 9 maggio 2002 dalla Procura Federale.

L'Organo requirente, letta la comunicazione della Commissione agenti di calciatori e rilevato che, malgrado erano trascorsi più dei trenta giorni concessi, il Carfora non aveva dato esecuzione al lodo arbitrale del 10 maggio 2001, che lo aveva visto soccombente nella vertenza con il suo ex procuratore sportivo per il pagamento di somme a quest'ultimo spettanti, chiamava il giocatore a rispondere dinanzi agli organi di giustizia della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali.

La competente Commissione Disciplinare, chiamata ad occuparsi del deferimento, aderendo alle richieste formulate dal rappresentante della Procura in sede di dibattimento, infliggeva al Carfora, con la decisione impugnata, la squalifica a tutto il 10 settembre 2002, limitandosi a motivare nel senso che erano chiari e provati i fatti addebitati al calciatore, per come descritti dall'Ufficio di Procura.

Con il reclamo in trattazione il Carfora, nel chiedere la riforma della decisione appellata, ha dedotto, dispiegando un unico motivo di gravame, l'eccessività della sanzione, nonché l'assoluta sproporzione ed iniquità della stessa sia rispetto all'infrazione commessa che, non da ultimo, rispetto ad analoghe fattispecie decise dal medesimo Organo giudicante.

Nella riunione in epigrafe è stato ascoltato il rappresentante della Procura Federale.

Il ricorso merita parziale accoglimento, nei sensi e limiti appresso indicati.

Risulta *in primis* comprensibile che, per evidenti fini di deterrenza nei confronti del progressivo instaurarsi di una prassi perniciosa di inesecuzione dei lodi arbitrali, con particolare riguardo alle vertenze tra calciatori e rispettivi procuratori sportivi, la Procura Federale, pienamente seguita in questo dalla Commissione Disciplinare, abbia voluto sposare una linea di particolare rigore; ma occorre, d'altra parte, valutare la concreta afflittività della pena, che nei casi simili finora sottoposti al giudizio dell'Organo di prime cure è stata peraltro connotata da particolare tenuità (pene pecuniarie, per i calciatori di Serie C, nell'ordine di qualche centinaio di Euro).

Il cambio di rotta dell'Organo requirente e del competente Organo di giustizia, pur comprensibile nei presupposti (violazione dei generalissimi principi di lealtà, probità e cor-

rettezza sportiva) e nelle finalità, sembra essere stato applicato nel caso di specie in maniera esageratamente gravosa (quasi un mese di squalifica).

Alla stregua delle predette considerazioni, risultando l'afflittività della pena inflitta al reclamante non pienamente in linea con la gravità dell'accaduto, dovendosi tener conto anche dell'incipiente ripresa dell'attività sportiva dei Tornei di serie, ad avviso del Collegio la sanzione della squalifica, per equità, può essere ridotta nei limiti della pena scontata alla data dell'odierna riunione.

In tal senso, e in tali limiti, il reclamo in argomento merita accoglimento.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Canfora Davide, riduce la sanzione della squalifica fino al 5.9.2002. Dispone restituirsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL CALCIATORE MASCHIO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.9.2002, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 7 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 266/C del 12.8.2002)

Il calciatore reclamante, attualmente in forza presso la S.S. Salernitana (al tempo dei fatti presso la Fermana Calcio), veniva deferito in data 4 marzo 2002 dalla Procura Federale.

L'Organo requirente, letta la comunicazione della Commissione agenti di calciatori e rilevato che, malgrado erano trascorsi più dei trenta giorni concessi, il Maschio non aveva dato esecuzione al lodo arbitrale del 22 gennaio 2001, che lo aveva visto soccombere nella vertenza con il suo ex procuratore sportivo per il pagamento di somme a quest'ultimo spettanti, chiamava il giocatore a rispondere dinanzi agli organi di giustizia della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali.

La competente Commissione Disciplinare, chiamata ad occuparsi del deferimento, aderendo alle richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale in sede di dibattimento, infliggeva al Maschio, con la decisione impugnata, la squalifica a tutto il 10 settembre 2002, limitandosi a motivare nel senso che erano non equivoci i fatti addebitati al calciatore, per come descritti e documentati dall'Ufficio di Procura.

Con il reclamo in trattazione il Maschio, nel chiedere la riforma della decisione appellata e avendo premesso di aver nel frattempo provveduto a versare tutte le somme dovute in forza del lodo, ha dedotto l'illegittimità della decisione avversata, nella parte in cui ha ritenuto non equivoci i fatti come descritti e documentati e comunque per l'eccessiva rigidità della sanzione, avuto riguardo anche a recenti decisioni della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C.

Nella riunione in epigrafe è stato ascoltato il rappresentante della Procura Federale.

Il ricorso merita parziale accoglimento, nei sensi e limiti appresso indicati.

Risulta *in primis* comprensibile che, anche per evidenti fini di deterrenza nei confronti del progressivo instaurarsi di una prassi perniciososa di inesecuzione dei lodi arbitrali, con particolare riguardo alle vertenze tra calciatori e rispettivi procuratori sportivi, la Procura Federale, pienamente seguita in questo dalla Commissione Disciplinare, abbia voluto sposare una linea di particolare rigore; ma occorre, d'altra parte, valutare la concreta afflittività della pena, che nei casi simili finora sottoposti al giudizio dell'Organo di prime cure è stata peraltro connotata da particolare tenuità (pene pecuniarie, per i calciatori di Serie C, nell'ordine di qualche centinaio di Euro).

Il cambio di rotta dell'Organo requirente e del competente Organo di giustizia, pur comprensibile nei presupposti (violazione dei generalissimi principi di lealtà, probità e cor-

rettezza sportive) e nelle finalità, sembra essere stato applicato nel caso di specie in maniera esageratamente gravosa (quasi un mese di squalifica).

Alla stregua delle predette considerazioni, risultando l'afflittività della pena inflitta al reclamante non pienamente in linea con la particolare tenuità dell'accaduto, pur a fronte della recidività del calciatore incolpato, pare equo al Collegio ridurre la sanzione della squalifica nei limiti della pena scontata alla data dell'odierna riunione.

In tal senso, e in tali limiti, il reclamo in argomento merita accoglimento.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Maschio Antonio, riduce la sanzione della squalifica fino al 5.9.2002. Dispone restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

6 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA VALIDITÀ DELLA CESSIONE DI CONTRATTO DEL CALCIATORE MANFREDINI CHRISTIAN DALL'A.C. CHIEVO VERONA AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 1/D del 18.7.2002)

La C.A.F., rinvia alla riunione del 16.9.2002 l'appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2002

1 - APPELLO DELL'ALLENATORE FAUDELLA VALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2004, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 52 del 27.6.2002)

Il Sig. Faudella Valter, allenatore della Sanmarzanese, ha presentato preannuncio di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 27 giugno 2002, con la quale, a seguito di deferimento della Procura Federale, gli è stata comminata l'inibizione a tutto il 30 giugno 2004.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. in quanto non risultano pervenuti i motivi di reclamo che dovevano essere spediti entro sette giorni dalla data di ricezione della copia degli atti dal Faudella ricevuti il 17 maggio 2002.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2, C.G.S., per mancato invio delle motivazioni dopo il preannuncio del reclamo, l'appello come sopra proposto dall'allenatore Faudella Valter ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL ROZZANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2003 INFLITTA AL CALCIATORE COSTA ANDREA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 45 del 27.6.2002)

Con la contestata decisione il Giudice Sportivo di 2° Grado del Comitato Regionale l'Organo giustiziale di 2° Grado Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in parziale accoglimento del reclamo dell'attuale società appellante, ha ridotto al 15 settembre 2003 la squalifica (originariamente fino al 30 giugno 2004) inflitta al giovane calciatore Costa Andrea, responsabile di comportamenti violenti, particolarmente gravi, ai danni del direttore di gara, il quale al momento dell'espulsione del calciatore, reo di aver colpito volontariamente un calciatore avversario con un calcio nel ventre senza la presenza del pallone, veniva colpito dal medesimo con un pugno all'altezza del collo e fatto oggetto di minacce.

Il reclamo in trattazione si riduce ad un'ulteriore richiesta di clemenza in relazione alla sanzione inflitta per i fatti, in verità particolarmente incresciosi, più analiticamente descritti nel referto arbitrale.

Orbene il reclamo medesimo non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, in quanto formulato senza motivi ed in maniera del tutto generica, ai sensi dell'art. 29, comma 6, del Nuovo C.G.S. e, non da ultimo, atteso che la sua disamina, nel merito, comporterebbe delibazioni del fatto a questa Commissione precluse quando agisce come Organo di terzo grado, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Nuovo C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Rozzano Calcio di Ponteseato di Rozzano (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITÀ, PER TARDIVITÀ, DELL'APPELLO PROPOSTO DALL'A.S. CAVALINO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAL-

CIATORE MARIOTTI FRANCESCO FINO AL 30.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 13.6.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 50 del 13 giugno 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Cavallino in merito alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro al calciatore Francesco Mariotti (C.U. n. 37 del 21 maggio 2002), ne dichiarava l'innammissibilità. Rilevava che nell'inoltro del gravame la società non aveva rispettato il termine abbreviato di cui al C.U. n. 31 del 9 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Pesaro avendo fatto pervenire il reclamo oltre il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato contenente il provvedimento impugnato, il n. 37 del 22 maggio 2002.

Avverso tale delibera proponeva rituale e tempestivo ricorso il Presidente della L.N.D. osservando che *"l'abbreviazione dei termini concerne soltanto i reclami relativi alla regolarità delle gare, e non anche le sanzioni disciplinari comminate a carico dei tesserati"* e poiché nel caso in esame si trattava della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo ad un calciatore della A.S. Cavallina chiedeva la riforma della sentenza impugnata.

Alla seduta del 16 settembre 2002, assenti i rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

Il ricorso proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma federale e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile e merita accoglimento.

In effetti l'abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime tre gare di campionato e le gare di play-off e play-out esplica i suoi effetti nei confronti dei reclami riguardanti la regolarità della gara e non i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tesserati. Lo si desume agevolmente dal C.U. n. 7/A del 25 febbraio 2002 della F.I.G.C. (richiamato dal C.U. n. 31 del Comitato Provinciale di Pesaro) laddove prevede che l'abbreviazione vale per i reclami proposti *"a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S."* (procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo; lettera a) e per gli appelli *"concernenti la regolarità della gara"* (procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale; lettera c). Senza dire della ratio che sorregge la deliberazione della Presidenza federale nel suo insieme; ratio volta ad accelerare l'iter dei procedimenti allorché l'urgenza di certezze sull'esito finale dei campionati impone che i reclami riguardanti la regolarità delle ultime (tre) gare o delle gare di play-off o play-out (e solo queste) siano eccezionalmente decisi in tempi brevi; in tempi più brevi (abbreviati, per l'appunto) rispetto alla norma. Si tratta di urgenza e di conseguente deroga alle regole generali in fatto di termini procedurali che non ricorrono - è il caso di aggiungere - allorché si controverte sulla squalifica di un calciatore, come nel caso in esame, il cui reclamo può seguire, pertanto, le scadenze ordinarie fissate dal C.G.S..

Bisogna osservare, per la verità, che il C.U. n. 7/A non stabilisce alcunché per i procedimenti di seconda istanza avanti le Commissioni Disciplinari (v. lettera b), ma non è seriamente contestabile che l'abbreviazione dei termini va ritenuta operante anche nei confronti di questi procedimenti, vuoi per l'incongruenza di escludere questi, e solo questi, dall'abbreviazione, laddove detta abbreviazione opera nei procedimenti di prima e di ultima istanza; vuoi per l'illogicità di vanificare la ratio dell'abbreviazione dei termini limitatamente ad una sola fase, laddove non si ravvisano ragioni che possano giustificarlo.

Considerato, in definitiva, che il reclamo proposto dalla A.S. Cavallino in merito alla squalifica del suo tesserato Mariotti non era assoggettato all'abbreviazione dei termini di cui al C.U. n. 31 del 9 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Pesaro, il reclamo stesso non andava dichiarato inammissibile. La decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche va, dunque, annullata ed il procedimento rinviato alla stessa Commissione per l'esame del merito a norma di quanto previsto dall'art. 33, comma 5, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito.

4 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITÀ, PER TARDIVITÀ, DELL'APPELLO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CRAL ANGELINI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, AVVERSO LA SQUALIFICA DEI CALCIATORI BALDINI DAVIDE E BRANCHESI ROBERTO FINO AL 30.6.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 13.6.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 50 del 13 giugno 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Cral Angelini in merito alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona ai calciatori Davide Baldini e Roberto Branchesi (C.U. n. 40 del 22 maggio 2002), ne dichiarava l'inammissibilità. Rilevava che nell'inoltro del gravame la società non aveva rispettato il termine abbreviato di cui al C.U. n. 34 del 10 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Ancona avendo fatto pervenire il reclamo oltre il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato contenente il provvedimento impugnato, il n. 40 del 22 maggio 2002.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo ricorso il Presidente della L.N.D. osservando che *"l'abbreviazione dei termini concerne soltanto i reclami relativi alla regolarità delle gare, e non anche le sanzioni disciplinari comminate a carico dei tesserati"* e poiché nel caso in esame si trattava della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo a calciatori della soc. Cral Angelini chiedeva la riforma della sentenza impugnata.

Alla seduta del 16 settembre 2002, assenti i rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

Il ricorso proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma federale e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile e merita accoglimento.

In effetti l'abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime tre gare di campionato e le gare di play-off e play-out esplica i suoi effetti nei confronti dei reclami riguardanti la regolarità della gara e non i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tesserati. Lo si desume agevolmente dal C.U. n. 7/A del 25 febbraio 2002 della F.I.G.C. (richiamato dal C.U. n. 34 del Comitato Provinciale di Ancona) laddove prevede che l'abbreviazione vale per i reclami proposti *"a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S."* (procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo; lettera a) e per gli appelli *"concernenti la regolarità della gara"* (procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale; lettera c). Senza dire della ratio che sorregge la deliberazione della Presidenza federale nel suo insieme; ratio volta ad accelerare l'iter dei procedimenti allorché l'urgenza di certezze sull'esito finale dei campionati impone che i reclami riguardanti la regolarità delle ultime (tre) gare o delle gare di play-off o play-out (e solo queste) siano eccezionalmente decisi in tempi brevi; in tempi più brevi (abbreviati, per l'appunto) rispetto alla norma. Si tratta di urgenza e di conseguente deroga alle regole generali in fatto di termini procedurali che non ricorrono - è il caso di aggiungere - allorché si controverte sulla squalifica di un calciatore, come nel caso in esame, il cui reclamo può seguire, pertanto, le scadenze ordinarie fissate dal C.G.S..

Bisogna osservare, per la verità, che il C.U. n. 7/A non stabilisce alcunché per i procedimenti di seconda istanza avanti le Commissioni Disciplinari (v. lettera b), ma non è seriamente contestabile che l'abbreviazione dei termini va ritenuta operante anche nei confronti di questi procedimenti, vuoi per l'incongruenza di escludere questi, e solo que-

sti, dall'abbreviazione, laddove detta abbreviazione opera nei procedimenti di prima e di ultima istanza; vuoi per l'illogicità di vanificare la ratio dell'abbreviazione dei termini limitatamente ad una sola fase, laddove non si ravvisano ragioni che possano giustificarlo.

Considerato, in definitiva, che il reclamo proposto dalla soc. Cral Angelini in merito alla squalifica dei suoi tesserati Baldini e Branchesi non era assoggettato all'abbreviazione dei termini di cui al C.U. n. 31 del 9 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Pesaro, il reclamo stesso non andava dichiarato inammissibile. La decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche va, dunque, annullata ed il procedimento rinviato alla stessa Commissione per l'esame del merito a norma di quanto previsto dall'art. 33, comma 5, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito.

5 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA VALIDITÀ DELLA CESSIONE DI CONTRATTO DEL CALCIATORE MANFREDINI CHRISTIAN DALL'A.C. CHIEVO VERONA AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 1/D del 18.7.2002)

La Commissione Tesseramenti nella riunione del 18 luglio 2002, pronunciando sulla richiesta di giudizio della Lega Nazionale Professionisti in ordine alla variazione di tesseramento del calciatore Manfredini Christian ed alla validità del contratto di cessione stipulato tra le società A.C. Chievo e S.S. Lazio ed accettato dal calciatore suddetto in data 26 giugno 2002, dichiarava valida ed efficace la cessione di contratto datata 26.2.2002 (depositata il 29.6.2002) intervenuta tra l'A.C. Chievo Verona s.r.l. e la S.S. Lazio S.p.A., relativa al calciatore Manfredini Christian.

Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1/D - Riunione del 18 luglio 2002, la S.S. Lazio ha inoltrato appello a questa Commissione d'Appello Federale.

Alla seduta del 16 settembre 2002 comparivano le parti e il procedimento veniva ritenuto in decisione.

Nel corso della seduta la C.A.F. prendeva atto delle dichiarazioni delle parti e rilevava il non luogo a provvedere perché cessata la materia del contendere.

Per quanto suesposto, la C.A.F., in relazione all'appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma, dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia della ricorrente ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 8/C - RIUNIONE DEL 30 SETTEMBRE 2002**

1/2 - APPELLI DELL'A.S. TICINIA ROBECCHETTO E DEL CALCIATORE MARINONI MORGAN AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI EURO 1032,91 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2002, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 3 del 19.7.2002)

Con atto di deferimento in data 4 giugno 2002, il Procuratore Federale, letti gli atti relativi alla denuncia sporta dalla società O.F.C. Arnate circa i fatti avvenuti al termine dell'incontro Arnate/Ticinia Robecchetto, in data 27 gennaio 2002, valido per il Campionato di 3ª Categoria (Lombardia, Gir. A), e rilevato, sulla base di quanto ricostruito dall'Ufficio Indagini (in virtù anche delle deposizioni rese dalla persona offesa e dal capitano della società di appartenenza), che al termine della gara sopraindicata il calciatore Morgan Marinoni, tesserato per la società Ticinia, colpiva con un pugno in pieno viso il calciatore Elia Guerra, tesserato per la società Arnate, il quale in seguito al colpo perdeva i sensi e veniva trasportato presso l'Ospedale di Gallarate, ove gli veniva diagnosticato (come da atti di causa) un trauma cranico ed una sindrome post-traumatica, riconducibili alle percorsse subite, deferiva alla competente Commissione Disciplinare sia il Marinoni, che la società di appartenenza.

Il primo veniva chiamato a rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver posto in essere il comportamento antiregolamentare di cui ai fatti sopra descritti; la società Ticinia, invece, della violazione dell'art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla violazione ascritta al proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare, con la decisione avversata, ritenuta adeguata la ricostruzione effettuata dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, nonché pienamente attendibili le deposizioni del capitano dell'Arnate e del calciatore colpito (considerando anche che le versioni dei fatti fornite dal Marinoni e dai suoi compagni di squadra erano, invece, affatto collimanti e che la stessa società Ticinia aveva comminato al calciatore incolpato una multa, pari al rimborso mensile, in relazione all'accaduto), infliggeva al Marinoni la squalifica fino a tutto il 31 marzo 2003 ed all'A.S. Ticinia l'ammenda di € 1032,91 (pari a 2 milioni di lire), siccome oggettivamente responsabile del comportamento del suo tesserato.

Con gli appelli in epigrafe, che possono essere riuniti anche in quanto proposti avverso la medesima decisione, sia il menzionato calciatore che la società di appartenenza hanno proposto reclamo avverso le sopra descritte sanzioni, contestando l'attendibilità delle testimonianze ritenute decisive e la mancata considerazione della grave provocazione subita in campo dal Marinoni ad opera dello stesso Guerra, nonché delle dichiarazioni rese dall'incolpato e dagli altri calciatori del Ticinia.

Da ultimo i reclamanti hanno dedotto l'eccessiva gravosità, quanto meno, delle sanzioni comminate.

Sotto quest'ultimo profilo merita accoglimento il reclamo proposto dalla società, chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva, atteso che - per quanto invece attiene alla posizione del calciatore - l'oggettiva gravità dei fatti e gli elementi parimenti obiettivi di riscontro e di attendibilità della ricostruzione dell'accaduto operata, sulla base di elementi concordanti, dai competenti Organi ed Uffici federali (di certo non smentita dalle contraddittorie deposizioni dei calciatori del Ticinia) militano chiaramente, per il resto, nel senso della conferma della squalifica inflitta al calciatore, peraltro non particolarmente gravosa.

Per quanto invece concerne la posizione della società, chiamata a rispondere a titolo di stretta responsabilità oggettiva, tenuto conto anche della dimensione della medesima,

iscritta al campionato lombardo di terza categoria, e delle pesanti conseguenze che ne possono derivare sui relativi bilanci associativi, il Collegio ritiene equo disporre la riduzione dell'ammenda inflitta a € 500,00 (cinquecento/00).

Alla stregua delle motivazioni che precedono la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Ticinia Robecchetto di Robecchetto con Induno (Milano) e dal calciatore Marinoni Morgan, così decide:

- respinge l'appello del calciatore Marinoni Morgan;
- accoglie parzialmente quello dell'A.S. Ticinia Robecchetto, riducendo a Euro 500,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta dai primi giudici;
- ordina incamerarsi la tassa versata dal calciatore Marinoni Morgan;
- ordina restituirsi la tassa versata dall'A.S. Ticinia Robecchetto.

3 - APPELLO DELL'A.S. BORUSSIA AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ORLANDO MANUEL IN FAVORE DELLA STESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 26/D del 24.56.2002)

La A.S. Borussia ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Tesseramenti di cui al C.U. n. 26/D del 24.5.2002, con la quale veniva accolto il reclamo proposto da Orlando Roberto nella qualità di genitore del calciatore minore Orlando Manuel e disposto, tra l'altro, il deferimento dell'A.S. Borussia e del Presidente della predetta Società.

La fattispecie in esame, peraltro, non è compresa fra quelle per le quali è ammesso ricorso alla C.A.F. secondo quanto disposto dall'art. 40 n. 7 C.G.S..

L'appello deve essere dichiarato inammissibile, non essendo previsto, né ipotizzabile alcun gravame avverso il deferimento.

Al riguardo, va osservato che il deferimento ha soltanto la natura di atto di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una statuizione sanzionatoria, suscettibile di impugnazione.

È appena il caso di aggiungere che, dopo l'apertura del procedimento disciplinare per effetto del deferimento, il soggetto incolpato è posto in grado di svolgere in quella sede compiutamente le proprie difese e che, all'esito del procedimento stesso, qualora vengano irrogate sanzioni, potrà avvelersi dei mezzi di impugnazione contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Borussia di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DELL'U.S. FALCO ACQUALAGNA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RICCI GIULIO IN FAVORE DI ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 31/D del 27.6.2002)

La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata il 27 giugno 2002 sul Comunicato Ufficiale n. 31/D, dichiarava nullo il tesseramento del calciatore Giulio Ricci in favore della U.S. Falco Acqualagna perché sottoscritto dal Presidente, Sig. Renzo Paolini, il quale alla data della sottoscrizione, era inibito a seguito di decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Marche.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Falco Acqualagna sostenendo come il provvedimento con cui la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Marche aveva inibito il Presidente della U.S. Falco Acqualagna, il Sig. Paolini Renzo, dovesse ritenersi nullo od inesistente, in quanto la relativa delibera era stata an-

nullata, con efficacia ex tunc, dalla Commissione d'Appello Federale con provvedimento del 7.6.2002 di cui al Comunicato Ufficiale 37/C.

Sosteneva inoltre come il tesseramento del calciatore Ricci Giulio fosse comunque avvenuto in data antecedente al provvedimento di inibizione, in quanto la decisione della Commissione Disciplinare, che aveva sospeso il Paolini Renzo, era stata comunicata al suo destinatario il giorno 27.4.2002, in data successiva alla sua pubblicazione, avvenuta con affissione all'albo del Comitato Regionale il giorno 26.4.2002: pertanto l'atto di squalifica (del Presidente Enzo Paolini) acquistava efficacia al momento della conoscenza da parte dell'interessato, trattandosi di atto recettizio.

L'appello è infondato e va quindi respinto.

L'art. 17 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che: "Ad accezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale".

L'art. 34 commi 1 e 2 C.G.S., nel disciplinare i termini dei procedimenti e le modalità di trasmissione dei reclami avverso le decisioni degli organi federali, prevede che i termini decorrono dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale relativo alla decisione che si intende impugnare.

Dagli atti risulta:

- il 26.4.2002 la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Marche sospendeva il Presidente della U.S. Falco Acqualagna, Paolini Renzo, dal 26.4.2002 al 30.5.2002, decisione pubblicata lo stesso 26.4.2002 con affissione all'Albo e quindi immediatamente esecutiva e conosciuta dai tesserati;

- il 27.4.2002 Paolini Renzo, in qualità di Presidente della U.S. Falco Acqualagna, firmava la richiesta di tesseramento del calciatore Ricci Giulio.

Orbene, alla data del 27.4.2002 il Paolini Giulio, pur a conoscenza del provvedimento di inibizione comminatogli, essendo lo stesso stato comunicato il 26.4.2002, ha svolto una attività (la richiesta di tesseramento di un calciatore) che non poteva effettuare non avendone proprio il potere perché inibito.

Tale carenza di potere provoca l'inesistenza del provvedimento stesso, in quanto, dal momento della conoscenza del provvedimento di sospensione e quindi dal 26.4.2002 (nella specie il Paolini) non poteva svolgere alcuna attività inerente la propria qualità di soggetto federale.

Pertanto non si verte in una situazione di nullità (con le relative conseguenze) che presuppone comunque una esistenza giuridica dell'atto e la cui efficacia viene meno a seguito della dichiarazione di nullità bensì in quella della inesistenza giuridica dell'atto stesso (e quindi come se non fosse mai stato compiuto).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Falco Acqualagna di Acqualagna (Pesaro Urbino) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

